

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE****Città di Trani***Medaglia d'Argento al Merito Civile*

PROVINCIA B T

**Originale Deliberazione di Giunta Comunale**

<b>N. 86</b> del Reg.  <b>Data: 25 / 5 / 2017</b>	<b>Oggetto:</b> Convenzione locale tra il Comune di Trani e la Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari del Circondario di Trani, ex art.21 quinquies del d.L. n.83 del 27/06/2015, convertito con modificazioni in legge 6/8/2015, n.132 in materia di funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria, in attuazione della legge n.190 del 23/12/2014, commi 526 e ss. Anno 2017.
---	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 15,40, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
<b>BOTTARO</b>	<b>Avv. Amedeo</b>	<b>SINDACO- PRESIDENTE</b>	<b>x</b>	
<b>BOLOGNA</b>	<b>Ing.Raffaella</b>	<b>ASSESSORE</b>		<b>x</b>
<b>CAPONE</b>	<b>Arch.Giovanni</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	
<b>CILIENTO</b>	<b>Dott.ssa Debora</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	
<b>D'AGOSTINO</b>	<b>Dott.ssa Ivana</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	
<b>DE MICHELE</b>	<b>Dott.Giuseppe</b>	<b>ASSESSORE</b>		<b>x</b>
<b>DI GREGORIO</b>	<b>Avv.Michele</b>	<b>ASSESSORE</b>		<b>x</b>
<b>DI LERNIA</b>	<b>Dott.Felice</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	
<b>DI GIFICO</b>	<b>Avv.Carmelina</b>	<b>ASSESSORE</b>		<b>x</b>
<b>LIGNOLA</b>	<b>Dott.Luca</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>x</b>	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo CasalinoIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6Assessori, ed assenti n. 4 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, comma 526, ha disposto il trasferimento al Ministero della Giustizia, delle spese obbligatorie di cui all'art. 1, della Legge 24 aprile 1941, n. 392, a decorrere dal 1° settembre 2015;
- detta successione non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso ed il Ministero della Giustizia subentra nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà del recesso;
- le nuove disposizioni incidono in un sistema consolidato nel tempo e la cui modifica richiede un processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento;
- si sono generate, nel tempo, realtà organizzative locali che hanno registrato una integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali;
- il regolare funzionamento delle strutture giudiziarie incide sul più generale assetto – ed in particolare sul processo di sviluppo socio-economico della collettività territoriale di ogni singolo Comune interessato;
- è stato istituito il Tavolo permanente sull'attuazione del modello di gestione degli uffici giudiziari introdotto dall'art.1, commi 526 e ss, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- in questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento Italiano delle disposizioni di cui all'art.21 quinquies del D.L. 27/06/2015, n. 83, convertito con modificazioni in Legge 06/08/2015, n. 132, come da ultimo modificato con legge **11 dicembre 2016, n. 232 l'art. 1 c. 14, che dispone:** *“Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2017, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.*
  2. *Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.*
  3. *Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento, per l'anno 2015 ((del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cento per l'anno 2017)) della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”;*

**Vista** la Convenzione – Quadro stipulata il 27/08/2015 tra il Ministero della Giustizia e L'A.N.C.I. che all'art. 3 prevede che *“i parametri per la determinazione dei corrispettivi per i servizi svolti da parte del personale comunale, nonché i criteri, anche forfettari, sono quantificati sulla base del costo del personale relativo alla unità interessata del Comune di appartenenza, in relazione alle attività effettivamente svolte ed al tempo impiegato”* e che gli stessi *“sono indicati in una apposita Tabella, predisposta dal Comitato di monitoraggio di cui all'art. 6, entro il termine del 15 settembre 2015”;*

**Visto** il D.P.R. del 18/08/2015 n. 133 con il quale è stato approvato il Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione dei commi da 527 a 530 della legge di

stabilità 2015 (Legge n. 190/2014);

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere in merito e, nell'ottica di una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni, per dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, assicurando un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla Legge 24/04/1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla Legge 23/12/2014, n. 190, stipulare un'apposita Convenzione a livello locale;

**Richiamate:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 27 novembre 2015, di approvazione della Convenzione per l'utilizzo delle prestazioni di custodia del dipendente comunale sig. Paolo Lapegna, presso il Tribunale di Trani e della Procura della Repubblica di Trani;

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17 dicembre 2015 con la quale si approvava una bozza di convenzione trasmessa con nota n. 2525 del 7 dicembre 2015 dal Tribunale di Trani e della Procura della Repubblica di Trani in parziale rettifica alla Deliberazione di cui al precedente punto, nella parte in cui approvava una schema di convenzione dalla quale si differenziava sotto differenti aspetti;

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 23.03.2016 con cui è stata approvata la convenzione locale per l'utilizzo delle prestazioni di custodia del dipendente comunale sig. Lapegna Paolo, presso palazzo Torres, sede del Tribunale di Trani e della Procura della repubblica di Trani per il periodo 1.01.2016-31.12.2016 e per l'attività di riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili espletata dal geom. Mariano Torre per nove mesi nel corso del 2016;

- deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 1.03.2017, con cui è stata deliberata la proroga della convenzione approvata con deliberazione n. 143 del 17 dicembre 2015, per l'utilizzo di personale comunale in servizio di custodia dell'immobile palazzo Torres. Sede del tribunale (presidenza e sezione penale) e della procura della repubblica e per le attività di riparazione e manutenzione ordinaria degli immobili, a far data dal 1.01.2017,

ATTESO CHE:

- con comunicazione del 6 aprile 2017 gli uffici amministrativi del Tribunale evidenziavano l'esigenza di rettificare detta convenzione, in quanto priva della presa d'atto della proposta di convenzione dagli stessi trasmessa con nota del 19.01.2017 e contemplante attività parzialmente non richieste, quali quelle di ricezione della posta.

-con successiva comunicazione del 27 aprile 2017 (prot. n. 15454) il Presidente del Tribunale di Trani, per il tramite degli uffici, formulava espressa richiesta di un geometra per attività manutentive per almeno un giorno a settimana (6 ore).

-A seguito di accordi intervenuti per le vie brevi, gli uffici amministrativi del Tribunale trasmettevano ulteriore proposta di convenzione (prot. n. 16239 del 5.05.2017) concernente

- utilizzo a tempo pieno di un addetto ai servizi amministrativi B1, con percentuale di impiego al 100%, per attività di custodia;

- utilizzo di un istruttore tecnico-geometra con percentuale di impiego al 11,12%, pari a 26 ore mensili ( 4 giorni lavorativi di 6h e 30 min) per attività manutentive ordinarie

VISTA la nota prot. 5986 del 10 febbraio u.s. con la quale il sig. Lapegna comunicava di aver continuato ad occuparsi della custodia del Palazzo Torres, pur non avendo ricevuto apposita disposizione di servizio;

VISTE le note prott. nn. 16123/17 e 16598/17 con cui sono stati consultati i dirigenti ed i dipendenti interessati ed atteso che gli stessi non hanno espresso motivi ostativi all'utilizzo presso gli uffici giudiziari;

Atteso che il geom. Mariano Torre ha già prestato attività di manutenzione ordinaria presso gli Uffici giudiziari di Trani

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, individuare i succitati dipendenti da utilizzare presso gli uffici giudiziari per le attività di cui alla convenzione, in quanto dotati di pregressa specifica esperienza;

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce dei nuovi accordi intercorsi, per una miglior tutela dell'interesse pubblico, revocare *in parte qua* la precedente deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 1.03.2017, ed approvare il nuovo testo recante i diversi accordi validi dal 1/01/2017 sino al 31.12.2017:

- utilizzo a tempo pieno del custode sig. Paolo Lapegna per attività di custodia
- utilizzo del geom. Mariano Torre, in servizio all'Utc, per numero 26 ore mensili (quattro giorni lavorativi circa);

LETTA la proposta di convenzione allegata al presente a costituirne parte integrante e sostanziale, trasmessa con nota prot. n. 16239 del 5.05.2017

ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente per circa € 28.708,73, come indicato nell'allegato 1 alla convenzione, e ritenuto necessario, pertanto, acquisire il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 TUEL;

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica, in atti, espresso dal Segretario Generale dott.C. Casalino Responsabile Servizio Personale ( decreto sindacale n.17395 del 16/05/2017) in data 22/05/2017 e il parere favorevole di regolarità contabile, in atti, espresso dal Dirigente Area Finanziaria dott .A. Pedone, ai sensi ex art.49 TUEL;

Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

## **DELIBERA**

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di revocare in esito a nuova valutazione di interesse pubblico, e a seguito delle richieste formulate dal Presidente del Tribunale di Trani, come indicato in narrativa, la precedente convenzione approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 1.03.2017;
3. Di approvare lo schema della convenzione trasmessa prot. n. 16239 del 5.05.2017 e l'allegato quadro economico, il cui testo fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'utilizzo dei dipendenti comunali Sig. LAPEGNA Paolo, per attività di custodia, geometra TORRE Mariano per attività di riparazione e manutenzione ordinaria, come meglio indicate in convezione, per il periodo 1/1/2017 -31/12/2017,
4. Di approvare segnatamente il quadro economico finanziario allegato alla stessa,
5. DI DARE ATTO che il sig. Paolo Lapegna ha continuato ad occuparsi della custodia del Palazzo Torres sin dal 1 gennaio 2017
6. Di facultare il Sindaco a sottoscrivere la convezione di cui al precedente punto
7. Di dare indirizzo politico amministrativo acchè con successiva determinazione dirigenziale del Dirigente competente dell'Area "Lavori Pubblici" si provveda a disciplinare le modalità e i termini della concessione dell'abitazione adibita a casa del custode situata nell'immobile di Palazzo Torres;
8. Di dare indirizzo al Segretario Generale dott.C. Casalino Responsabile Servizio Personale (decreto sindacale n.17395 del 16/05/2017) di dare esecuzione alla presente deliberazione, adottando i provvedimenti consequenziali
9. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Presidente del Tribunale di Trani e al Procuratore della Repubblica di Trani
10. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

## CONVENZIONE

*(Art. 21 quinquies del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2015, n. 132, art. 1 comma 617 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), art. 1 comma 14 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017) e art. 5 Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra il Ministero della Giustizia e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani)*

tra

gli **Uffici Giudiziari di Trani**, nella persona del Presidente del Tribunale di Trani Dott. Antonio de Luce e del Procuratore della Repubblica f.f. Dott. Francesco Giannella

e

il **Comune di Trani**, nella persona del Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro.

### PREMESSO CHE:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 526, ha disposto che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 siano trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia;
- detto trasferimento non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il Comune, e non modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso; il Ministero della Giustizia subentra nei rapporti in corso, fatta salva la facoltà di recesso;
- le nuove disposizioni hanno inciso in un sistema consolidatosi nel tempo, la cui modifica richiede un inevitabile processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento;
- si sono tuttavia allo stesso modo generate nel tempo realtà organizzative locali in cui, specie per gli uffici di maggiori dimensioni, un'organica integrazione tra attività esternalizzate ed utilizzo di professionalità già in forze presso i singoli enti territoriali ha prodotto risultati di assoluta eccellenza;
- si sono sviluppate, all'interno del personale in servizio presso i Comuni, specifiche professionalità, soprattutto (ma non solo) di natura tecnica, delle quali il Ministero della Giustizia, ed in particolare il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, non dispone nell'immediatezza; ciò stante l'inesistenza di uno specifico ruolo tecnico e la non semplice praticabilità di soluzioni alternative basate sull'impiego di personale in servizio presso differenti strutture interne, ovvero presso altre Amministrazioni;
- in questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento Italiano delle disposizioni di cui all'art. 21 quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante

"misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132 (GU n. 192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50), ed in vigore dal 21 agosto 2015;

- la norma recentemente introdotta prevede che:

*"1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.*

*2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.*

*3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1 comma 527, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";*

- l'art. 1 comma 617 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) recita:

*"All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*- a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;*

*- b) al comma 3, dopo le parole: «15 per cento» sono aggiunte le seguenti: «, per l'anno 2015 e del 20 per cento per l'anno 2016»;*

- l'art. 1 comma 14 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017) recita:

*"All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;*

*b) al comma 3, le parole: «e del 20 per cento per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cento per l'anno 2017».*

**prevedendo pertanto il differimento al 31 dicembre 2017 del termine per avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale;**

- si ritiene fondamentale proseguire la collaborazione istituzionale tra amministrazioni siglata con **la Convenzione locale integrata per l'anno 2016 firmata in data 30.12.2016** e dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, nella consapevolezza della indifferibile necessità di garantire la continuità dei servizi sinora gestiti dal Comune di Trani per il Tribunale e la Procura della Repubblica di Trani, assicurando così un graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente

delineato dalla legge 24 aprile 1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- tenuto conto del personale comunale effettivamente impiegato e ritenuto indispensabile per la continuità dei servizi all'interno degli Uffici Giudiziari di Trani, per le attività di cui all'art. 21 quinquies del citato D.L. 83/2015 come convertito in Legge 132/2015, e già oggetto della Convenzione firmata in data 30.12.2016 ;
- tenuto conto che in data 29 settembre 2016, il Comitato di Monitoraggio, costituito ai sensi dell'art. 6 della menzionata Convenzione Quadro, ha proceduto alla sottoscrizione dell'accordo riguardante la tabella di cui all'art. 3, comma 2, della medesima Convenzione;
- viste le disposizioni impartite con nota prot. n° 0139272.U del 07.10.2016 dalla Direzione Generale per le Risorse Materiali e delle Tecnologie;

Tanto premesso e richiamato,

### *SI CONVIENE QUANTO SEGUE*

#### **Articolo 1**

*(Scopo della Convenzione)*

La presente Convenzione è volta a dare attuazione al disposto dell'art. 21 quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'Amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132 (GU n. 192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50), all'art. 1 comma 617 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), all'art. 1 comma 14 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017)), nel rispetto della Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra il Ministero della Giustizia - in persona del Sig. Ministro, On. Andrea Orlando e l'ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - in persona del Sig. Presidente, On. Piero Fassino.

#### **Articolo 2**

*(Contenuti)*

Con la presente Convenzione gli Uffici Giudiziari di Trani — Tribunale e Procura della Repubblica - intendono continuare ad avvalersi del personale del Comune di Trani distaccato, comandato o comunque specificatamente destinato presso gli uffici giudiziari per lo svolgimento delle attività di custodia, riparazione e manutenzione ordinaria, come specificato nei successivi articoli.

#### **Articolo 3**

*(Custodia)*

Per "attività di custodia" s'intende il servizio di custodia volto a garantire l'ordinaria sorveglianza dell'immobile, con le modalità già in atto prima della riforma normativa sopra citata, per "Palazzo Torres" sede del Tribunale di Trani (Presidenza e sezione penale) e

della Procura della Repubblica, "Palazzo Candido" e "Palazzo Gadaleta", con esclusione del servizio di sorveglianza armata.

Nello specifico le attività poste in essere risultano essere le seguenti:

- a) apertura e chiusura degli uffici secondo gli orari determinati dagli Uffici Giudiziari in base alle necessità derivanti dall'attività giudiziaria;
- b) custodia immobili, tramite il custode occupante l'appartamento situato nell'immobile stesso.

Il personale del Comune di Trani assegnato alle precitate attività risulta, alla data di vigenza della presente convenzione, essere il seguente:

Cat. Prof.	Profilo Professionale	Percentuale impiego	Monte ore
B1/B1	Addetto servizi amministrativi	100%	1872

#### **Articolo 4**

(Attività di riparazione e manutenzione ordinaria)

**Le attività cui è tenuto il personale del Comune di Trani risultano essere quelle menzionate nella declaratoria della Categoria "C" contenuta nel C.C.N.L. del personale Regioni ed Enti Locali del 31.03.1999 di Revisione del Sistema di Classificazione Professionale.**

Le attività di riparazione e manutenzione ordinaria svolte dal personale del Comune di Trani risultano essere le seguenti:

- a) tutte le attività che comportino l'assunzione da parte del personale del Comune di Trani di uno specifico ruolo tecnico, con riferimento anche, ove possibile, al ruolo di Direttore Lavori nei contratti di lavori o di Direttore Esecutivo nei contratti di beni e servizi, od amministrativo in relazione ai rapporti contrattuali con soggetti terzi assegnatari di specifici contratti pubblici sottoscritti allo scopo di assicurare i servizi di gestione, manutenzione edile ed impiantistica, ivi comprese le attività di coordinamento e vigilanza sul regolare svolgimento delle attività svolte dagli operatori economici assegnatari di specifici contratti pubblici.

Il personale del Comune di Trani assegnato alle precitate attività risulta, alla data di vigenza della presente convenzione, essere il seguente:

Cat. Prof.	Profilo Professionale	Percentuale impiego	Monte ore
C/C1	Istruttore Tecnico - Geometra	11,12%	208

**Le parti precisano che la percentuale di impiego del lavoratore al 11,12% è proporzionata all'anno solare, per cui l'impiego del predetto lavoratore presso gli Uffici Giudiziari di Trani sarà pari a 26 ore mensili (pari a 4 giorni lavorativi di 6 h e 30 minuti cad.) per otto mesi.**

**Eventuali variazioni che si rendessero necessarie per sopravvenute esigenze saranno concordate preventivamente.**

## **Articolo 5** (Personale)

Lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4 non instaura alcun rapporto di lavoro o di servizio, anche temporaneo, con il Ministero della Giustizia. Pertanto, tale personale non potrà in alcun modo essere destinatario di provvedimenti dell'Amministrazione giudiziaria né tantomeno essere utilizzato in attività connesse alle funzioni giudiziarie.

Il Comune di Trani garantisce che l'attività di cui al precedente art. 3 non avrà soluzioni di continuità, anche in caso di ferie o assenze a vario titolo del dipendente comunale assegnato stabilmente agli Uffici Giudiziari, per cui il Comune stesso provvederà alla puntuale sostituzione.

## **Articolo 6** (Durata della convenzione)

**La presente convenzione ha validità dall' 01/01/2017 sino al 31/12/2017**, termine indicato all'art. 1 comma 14 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017)). Le parti si rendono disponibili sin da ora, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia anche ai fini della spesa, a sottoscrivere alla scadenza una nuova convenzione finalizzata ad attuare una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni per dare una completa ed efficiente risposta nella gestione degli Uffici Giudiziari di Trani (Tribunale e Procura della Repubblica).

## **Articolo 7** (Determinazione del corrispettivo per i servizi)

I parametri per la determinazione dei corrispettivi per i servizi svolti da parte del personale del Comune di Trani, nonché i criteri, anche forfettari, sono quantificati sulla base del costo del personale relativo alle unità interessate del Comune di Trani in relazione alle attività effettivamente svolte ed al tempo impiegato in base all'accordo riguardante la tabella di cui all'art. 3, comma 2, della medesima Convenzione ANCI Quadro, sottoscritta il 29 settembre 2016 dal Comitato di Monitoraggio, costituito ai sensi dell'art. 6 della menzionata Convenzione Quadro.

**Sulla base dei parametri e dei corrispettivi di cui al primo comma, tenuto conto delle attività svolte anticipatamente di cui al precedente comma e con riferimento all'apposita Tabella predisposta dal Comitato di monitoraggio di cui all'articolo 6 della Convenzione Quadro del 27 agosto 2015 Ministero della Giustizia – ANCI**, il costo complessivo per i servizi svolti dal personale del Comune di Trani per tutta la durata della convenzione è pari a **€ 29.337,59** (ventinovemilatrecentotrentasette/59) secondo le specifiche di cui all'allegato A della presente convenzione.

## **Articolo 8** (Procedimento di liquidazione dei corrispettivi)

Il Comune interessato, successivamente alla scadenza di cui all'art. 1 comma 14 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017)) provvede a trasmettere alla competente Conferenza Permanente il rendiconto delle attività svolte dal personale del Comune di Trani.

Il Ministero della Giustizia, attraverso la competente Direzione Generale per le Risorse Materiali e delle Tecnologie, provvede al versamento in favore del Comune di Trani delle somme dovute a titolo di corrispettivo per i servizi svolti dal personale comunale nella

misura riconosciuta dalla competente Conferenza Permanente, entro il termine di mesi tre, decorrenti dall'avvenuta ricezione del provvedimento di quest'ultima che abbia provveduto alla verifica ed al riconoscimento dei corrispettivi richiesti.

#### **Articolo 9**

(Efficacia della convenzione)

La presente convenzione avrà efficacia solo successivamente alla firma del decreto del Direttore Generale delle Risorse e delle Tecnologie e del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità del Ministero della Giustizia, previo parere della competente Conferenza Permanente, verificato il rispetto della Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra il Ministero della Giustizia e ANCI ed il mancato superamento del complessivo limite di spesa.

In mancanza di autorizzazione ministeriale, gli oneri economici della presente convenzione resteranno a carico del Comune di Trani e nessuna pretesa potrà essere rivolta nei confronti del Ministero della Giustizia, degli Uffici Giudiziari e dei componenti della Conferenza Permanente, per il pagamento dei corrispettivi dei servizi che siano stati comunque resi in forza di accordi locali cui si sia data in ogni caso attuazione.

***In ogni caso il Comune di Trani, entro cinque giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, comunicherà al Tribunale ed alla Procura della Repubblica di Trani i nominativi del personale comunale preposto di cui agli artt. 3 e 4, se variati rispetto alla Convenzione firmata in data 30.12.2016.***

#### **Articolo 10**

(Procedura di composizione delle controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, a seguito della preliminare valutazione da parte del Comitato di monitoraggio di cui all'articolo 6 della Convenzione Quadro firmata in data 27 agosto 2015 fra l'ANCI ed il Ministero della Giustizia, saranno eventualmente deferite ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, nei modi previsti dall'articolo 810 c.p.c.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via irrituale, secondo equità, senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Trani,

Per il Comune di Trani  
Il Sindaco  
*Avv. Amedeo BOTTARO*

Il Presidente del Tribunale di Trani  
*Dott. Antonio de LUCE*

Il Procuratore della Repubblica di Trani f.f.  
*Dott. Francesco GIANNELLA*

Convenzione quadro Ministero della Giustizia-ANCI - Tabella di calcolo onere massimo convenzione Uffici giudiziari/Comuni ANNO 2017

1	2	3	4	5	6	7	8
Tipologia di Servizio di Impiego (Custodia, telefono, riparazione e manutenzione ordinaria)	Unità di personale impiegato (Cognome, Nome)	Qualifica tabellare (Comparo Enti Locali)	Corrispettivo base annuo (trattamento economico fondamentale annuo al lordo degli oneri per l'amministrazione)	Indennità aggiuntiva (voci retributive ulteriori, escluso il lavoro straordinario, nella misura massima del 15% del trattamento economico fondamentale lordo)	Corrispettivo totale annuo (corrispettivo base più eventuale indennità aggiuntiva)	Ore presunte di effettiva attività prestata dal personale comunale (ex art. 2 comma 1) Convenzione quadro)	Corrispettivo previsto (corrispettivo totale annuo / 12 mesi / 156 ore * ore attività)
Custodia	LAEIGNA PAOLO	B1	€ 26.067,54		€ 26.067,54	1872	€ 26.067,54
Custodia							
Custodia							
Custodia							
Custodia							
Custodia							
Custodia							
Custodia							
Custodia							
TOTALE CUSTODIA	1				€ 26.067,54	1872	€ 26.067,54
Telefonia							
Telefonia							
Telefonia							
Telefonia							
Telefonia							
Telefonia							
Telefonia							
Telefonia							
Telefonia							
TOTALE TELEFONIA	0					0	€ 0,00
Riparazione e Manutenzione	TORRE MARIANO	C1	€ 29.430,45		€ 29.430,45	208	€ 3.270,05
Riparazione e Manutenzione							
Riparazione e Manutenzione							
Riparazione e Manutenzione							
Riparazione e Manutenzione							
Riparazione e Manutenzione							
Riparazione e Manutenzione							
Riparazione e Manutenzione							
Riparazione e Manutenzione							
Riparazione e Manutenzione							
Riparazione e Manutenzione							
TOTALE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	1					208	€ 3.270,05
TOTALE	2					2080	€ 29.337,59

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

avv. Amedeo Bottaro

N° 1559 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 7 GIU 2017 al 22 GIU 2017 per  
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato  
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

7 GIU 2017



IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)  
 è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 7 GIU 2017



IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Carlo Casalino